

MODELLO STATUTO – APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita nel numero minimo di associati previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore (E.T.S.), un'associazione denominata **FIOCCO DI LANA PER AMORE - A.P.S.** più avanti chiamata per brevità Associazione - in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Scipione Rovito n. 35 e può costituire sedi operative e secondarie in ogni luogo del territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione **FIOCCO DI LANA PER AMORE - A.P.S.**, essa si ispira ai principi di democraticità e gratuità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni e alla legge n.845 del 21 dicembre 1978, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- aviazione p.r.c.
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di soggetti stranieri;
 - m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p) promozione e sviluppo di iniziative volte alla lotta per l'abolizione di ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere;
 - q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- COMUNE DI NOCIATO
- r) promozione e sviluppo delle politiche del servizio civile, qualificandone lo svolgimento come strumento di costruzione di una cittadinanza consapevole e come contributo allo sviluppo di una convivenza civile solidale, pacifica e non violenta;
 - s) promozione e sviluppo di iniziative volte a migliorare l'occupabilità soprattutto dei giovani, come ad esempio il programma garanzia giovani.

Art. 3. L'Associazione consegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività esecutive per la migliore realizzazione delle attività generali di cui all'articolo 2 del presente statuto:

- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente fragili e/o svantaggiati - nazionali e/o stranieri -, vittime di dipendenze comportamentali e non, con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi, *stages*, borse lavoro, anche attraverso l'implementazione di attività di laboratorio sartoriale sociale;
- dare informazioni e assistenza ai soggetti destinatari come individuati sopra, per consentire l'accesso alle opportunità di lavoro, ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorirne la corretta utilizzazione;
- realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati, o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;
- costruire rapporti di collaborazione nell'ambito del Comune tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;
- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;
- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti sul territorio distrettuale al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti con gli altri cittadini residenti;
- monitorare la presenza di soggetti stranieri sul territorio del distretto, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;
- realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;

- interessarsi ai problemi dei soggetti stranieri in difficoltà, in particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in guerra curando la realizzazione di progetti a breve e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e l'educazione all'accoglienza;
- attuare programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;
- promuovere attività di informazione e di educazione all'accoglienza, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti degli stranieri sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e stranieri;
- partecipare a progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente documento;
- supportare la realizzazione di progetti di accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e richiedenti asilo di iniziativa di altri enti pubblici e privati;
- promuovere interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;
- avviare una serie di iniziative culturali in grado di far conoscere nella scuola e nella società, la cultura delle popolazioni immigrate;
- realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche attraverso attività di promozione della conoscenza e di incontro tra culture differenti;
- promuovere l'attività di coordinamento delle Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o rifugiati politici;
- fornire sostegno economico e materiale alle popolazioni più bisognose colpite dalla guerra o appartenenti a Paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione di beni di prima necessità;
- promuovere missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, dai volontari, o dalle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati: criteri di ammissione

Art. 6.1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono le finalità istituzionali, gli scopi associativi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Art. 6.2. Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

Art. 6.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6.4. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 6.5. Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene vagliata e accolta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6.6. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati onorari, quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 6.7. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati al successivo art. 7.5.

Art. 6.8. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata e nei limiti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo settore.

Art. 6.9. La domanda di ammissione a Associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Associato è annotata nel libro Associati.

Art. 6.10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante Associato entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7.1. Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni
- promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente del Consiglio Direttivo e da evadersi entro 15 (quindici) giorni;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo se maggiorenni.

Art. 7.2 Gli associati sono tenuti a:

- rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi Associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota Associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Art. 7.3. Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore, il presente statuto non vieta in Assemblea degli Associati l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto Associativo. Ogni Associato può delegare il proprio diritto di voto ad altro Associato. Nessun Associato potrà ricevere più di tre deleghe.

Art. 7.4. Gli Associati hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto)

giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Art. 7.5. Ogni Associato è tenuto a versare la quota associativa, così come determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Associato

Art. 8.1. La qualità di Associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi Associativi, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 8.2. La perdita della qualità di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione al destinatario con qualsiasi mezzo, purché sia garantita l'attestazione di avvenuta ricezione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'Associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di esclusione per presentare ricorso, da depositare presso la sede della Associazione, all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Volontari

Art. 9.1. È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e nel bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, su presentazione dei giustificativi al Tesoriere, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Per facilitare il rimborso, il Consiglio Direttivo può deliberare una lista di spese per le quali il rimborso è effettivamente richiedibile. Una volta deliberata questa lista, il volontario potrà avvalersi della possibilità di autocertificare le somme per le quali richiede il ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, nei limiti seguenti:

- spesa giornaliera di 10 €;
- spesa mensile di 150 €.

Art. 9.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 9.4. Per diventare volontario, il richiedente inoltra la richiesta al Consiglio Direttivo che la tratta entro 30 (trenta) giorni. Al termine di questi trenta giorni, il Consiglio Direttivo comunica l'esito al richiedente, e qualora quest'ultimo sia negativo, comunica ugualmente i motivi della decisione. Il richiedente può, su richiesta all'Assemblea degli Associati entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei motivi da parte del Consiglio Direttivo, chiedere che quest'ultima si esprima sulla sua ammissione in qualità di volontario. L'Assemblea degli Associati si esprime alla prima riunione successiva alla ricezione della richiesta. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

Art. 9.5. Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dal Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione, il volontario diventa volontario dell'Associazione ed è obbligato a rispettarne lo Statuto e i vari regolamenti, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo Statuto e dalla legge. L'Assemblea degli Associati, o il Consiglio Direttivo su delega di quest'ultima, può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

Art. 9.6 Ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assicura i Volontari

contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dal Consiglio Direttivo che la sottoscrive su autorizzazione dell'Assemblea degli Associati. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3) del Codice del Terzo Settore.

Art. 9.7. Gli Associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da Associato restano Associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, il modulo per diventare volontario.

Gli Associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 10. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 11. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il tesoriere;
- e) il segretario;

- 
- f) l'organo di controllo, laddove eletto;
 - g) il revisore legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni; tutti gli Associati possono accedervi.



L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli Associati e ciascun Associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio- e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire inoltre anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli Associati; in tal caso l'Assemblea degli Associati deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.



Art. 14. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, p.e.o. o p.e.c., ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.



L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.



Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 

- 
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di Associato nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 
- 

Art. 16. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.



All'apertura di ogni seduta l'Assemblea degli Associati elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea degli Associati sono immediatamente esecutive ed impegnano tutti gli Associati, devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale

redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso da trascriversi nel libro delle assemblee degli Associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera circa l'ammissione degli Associati e dei Volontari;
- delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di Associato;
- tiene i libri degli Associati, dei volontari e dei vari registri imposti dalla legge;
- stila i rapporti e procede alla loro pubblicazione, ove sia necessario, per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio a seguito di recesso o esclusione di uno dei componenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli Associati per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. È autorizzato a riscuotere

pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Il Tesoriere

Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 27. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili e mobili, ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, ivi inclusi contributi, erogazioni e lasciti diversi, è utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 28.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli Associati e altri tipi di contributi versati dagli stessi;
- b) contributi di privati, dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 28.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività, nonché di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

Art. 30. Con la chiusura dell'esercizio al il 31 dicembre di ogni anno, verrà formato il bilancio che si compone di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione di missione che deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione all'Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con facoltà di proroga di due mesi in casi particolari e motivati. Il bilancio deve essere stilato in conformità con quanto stabilito all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e viene depositato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea degli Associati affinché possa essere consultato da ogni Associato.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Libri sociali

Art. 31. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli Associati soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletti, dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito

internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione nonché agli Associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Foro competente

Art. 35. La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra gli Associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Napoli.

Norma finale

Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Abbruzzese Jacca di Chessa
Renato Elia
Luigi Boiano
Paolo Vaccaro
Stefano Pellicci
Giovanni Pellicci
Giovanni Pellicci